



COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 18/11/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di Novembre alle ore 21:00 presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022
-----------------	---------------------------------------

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Nominativo	Carica	Presente
1	ROMANO LUIGI	Sindaco - Presidente	P
2	GIORDANO LUIGI	Vice Sindaco	P
3	MAINERI EUGENIO	Assessore	P
4	VOLLERO LAURA	Assessore	P
5	MOLLI VALENTINA	Assessore	P
6	CAVALLARO MONICA	Consigliere	P
7	TOGNETTI LUCA	Consigliere	P
8	GELMINI ROSANNA	Consigliere	P
9	CAMPO ELIA	Consigliere	A
10	CAMMARATA VALERIA	Consigliere	P
11	DANI FABRIZIO	Consigliere	A
12	MAZZONE ANTONELLO	Consigliere	P
13	MORENO ARTURO	Consigliere	P

Assiste Il Vice Segretario Ivano Cambiano

Il Presidente Luigi Romano assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

In merito alla presente seduta consiliare, si dà atto che,

VISTI E RICHIAMATI:

- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita:
“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;
- l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 *“Semplificazioni in materia di organi collegiali”*: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, [...] e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente”;*
- tutti gli atti e le decretazioni ad oggi succedutisi in materia di Covid, da ultimi:
 1. il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”* convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29
 2. il DPCM del 2.3.2021 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
 3. il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”* convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76;
 6. la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* con cui è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in

- conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
7. il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” con cui lo Stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021, sono cambiati i parametri per il passaggio tra le varie fasce di rischio e dal 6 agosto 2021 il Green Pass diventa obbligatorio per usufruire di determinati servizi;
 8. il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133”;
 9. il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
 10. il D.P.C.M. 12.10.2021 “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”;

Vista e richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – del 27.10.2020 ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale”;

DATO ATTO:

- che questo Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 62 del 30.09.2020, ha adottato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Ceriale in modalità telematica, al quale integralmente si rimanda;
- che per la presente seduta nessun consigliere si è avvalso della facoltà di partecipare alla stessa mediante collegamento da remoto;
- che al fine di garantire adeguata pubblicità della seduta consiliare, ancorché svoltasi “in assenza di pubblico”, stante la normativa soprarichiamata e l'art. 40 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si provvede alla trasmissione della stessa in diretta streaming;
- che, in ossequio alla normativa vigente e alla Direttiva del Segretario Comunale prot. n. 2221 del 13.10.2021 e prot. n. 23785 del 4.11.2021 ad oggetto: “Definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 come introdotto dall'art.1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (Impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico)”, per i punti che devono essere osservati anche dai titolari di cariche elettive, sono stati effettuati i controlli sul possesso del “Certificato verde Covid-19” da parte di tutti i presenti alla seduta;

In prosecuzione di seduta,

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco

Passiamo al punto 4: “*Approvazione aliquote IMU 2022*”. Prego, Assessore Vollero.

Intervento di VOLLERO LAURA – Assessore

“Con la Legge di Stabilità per l’esercizio finanziario 2020, la TASI, taxa servizi, è stata soppressa ed accorpata interamente all’IMU. Le aliquote IMU, che ne sono scaturite, rappresentano, pertanto, sostanzialmente, la semplice somma di quelle già vigenti nel 2019 per l’IMU e la TASI, applicate nel corso del 2020 e del 2021 e che in questa sede si riconfermano integralmente anche per il 2022. Unica differenza rispetto al 2021 riguarda gli immobili merce, che per Legge dal 2022 non sono più soggetti al pagamento dell’IMU.

L’applicazione delle aliquote, così stabilite, comporta un gettito stimato, al lordo di una delle due quote da devolvere allo Stato a titolo del cosiddetto fondo di solidarietà per l’anno 2020, pari a 7.685.000,00 euro. Il fondo di solidarietà è composto da due quote calcolate con criteri diversi che ammontano rispettivamente a 2.825.000 circa la prima, che è compresa nella suddetta stima di entrata, transita attraverso il bilancio in modo figurativo e viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate al momento del versamento. Euro 1.418.000 circa la seconda, che non è compresa nella suddetta stima di entrata, non transita in bilancio e viene, comunque, trattenuta dall’Agenzia delle Entrate al momento del versamento. Ovviamente trattasi di dati riferiti all’esercizio 2021 in quanto il fondo di solidarietà 2022 non è ancora stato definito”.

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco

Grazie, Assessore Vollero. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Mazzone.

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere

Grazie, signor Sindaco. Volevamo un chiarimento in merito all’esonazione per la categoria degli immobili merce. Qual è la normativa che prevede l’esonazione?

Intervento di VOLLERO LAURA – Assessore

Sono immobili costruiti e non ancora venduti.

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere

Sì, sì, ma questo lo sappiamo, però qual è... Hai detto che c’è la normativa che prevede l’esonazione. Quale normativa lo prevede?

(Intervento fuori microfono).

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere

Può parlare anche il Segretario, ci mancherebbe. Per capire.

Intervento di CAMBIANO IVANO – Vice Segretario Comunale

Sì, sì, è la finanziaria di due anni fa.

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere

Di due anni fa?

Intervento di CAMBIANO IVANO – Vice Segretario Comunale

Sì, aveva previsto dapprima l’accorpamento tra IMU e TASI, che c’è stata nel corso del 2020, dopodiché ha previsto un’aliquota agevolata nel corso del 2021 e l’esonazione dal 2022.

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere

Perché nel 2021 la tariffa era presente nella delibera che abbiamo approvato, il 2,5 e quest'anno è sparita in virtù di questa... della finanziaria quindi che lo controlliamo e non per altro, non per sfiducia. Quindi la finanziaria di due anni fa, perfetto. Va bene.

A questo punto direi che non c'è niente da dire. Visto che le aliquote rimangono tali e non aumento per noi è già un bene per tutti. Grazie.

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco

Grazie, Consigliere Mazzone. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in approvazione la delibera relativa al punto 4: “*Approvazione aliquote IMU 2022*”.

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al punto dell'ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ri-disciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2019.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
- Che ad oggi il suddetto decreto non risulta essere stato ancora emanato e che pertanto sul Portale del federalismo fiscale non risulta presente alcun prospetto per l'approvazione delle aliquote IMU 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16.04.2020 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 05.11.2020 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2022, per effetto delle quali appare opportuno procedere alla determinazione delle aliquote IMU nella seguente misura:

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2022 COMUNE DI CERIALE (SV)	
TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	5,00‰
Detrazione	€ 200,00
Coop. Edilizie/IACP (cat. A) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	3,5‰
Altri immobili (Es.: cat. A, B, C2, C6, C7 e altro)	11,4‰
Fabbricati generici (cat. C3, C4, C5)	8,4‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	11,4‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D5) *	7,60‰ + 0,80‰ 8,4‰
Negozi e botteghe (cat. C1)	8,4‰
Terreni agricoli	esenti
Terreni incolti	esenti
Aree Fabbricabili	11,4‰
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5)	11,4‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)	esenti
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	8,4‰
Immobili concessi in locazione con canone concordato	8,4‰

* aliquota 7,60‰ quota stato aliquota 0,80‰ quota comune

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti, tutti votanti, nessuno contrario né astenuto;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di Determinare le seguenti Aliquote** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:**

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2022 COMUNE DI CERIALE (SV)	
TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	5,00‰
Detrazione	€ 200,00
Coop. Edilizie/IACP (cat. A) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	3,5‰
Altri immobili (Es.: cat. A, B, C2, C6, C7 e altro)	11,4‰
Fabbricati generici (cat. C3, C4, C5)	8,4‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	11,4‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D5) *	7,60‰ + 0,80‰ 8,4‰
Negozi e botteghe (cat. C1)	8,4‰
Terreni agricoli	esenti
Terreni incolti	esenti
Aree Fabbricabili	11,4‰
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5)	11,4‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)	esenti
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	8,4‰

Immobili concessi in locazione con canone concordato	8,4‰
--	------

* aliquota 7,60‰ quota stato
aliquota 0,80‰ quota comune

- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2022;**
- 4) di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;
- 5) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;**

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti, tutti votanti, nessuno contrario né astenuto;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO
Ivano Cambiano

IL PRESIDENTE
Luigi Romano

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*